

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(Omissis) (...)

PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

(Omissis) (...)

TITOLO IV Rapporti politici

ART. 48

1. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
2. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
3. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.*
4. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

* Comma inserito dall'art. 1, c. 1 della l.cost. 17.1.2000, n. 1

(Omissis) (...)

ART. 51

1. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne.†
2. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
3. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

† Periodo aggiunto dall'art. 1 della l.cost. 30.5.2003, n. 1

(Omissis) (...)

PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

(Omissis) (...)

TITOLO V
Le Regioni, le Province, i Comuni

* Articolo sostituito
dall'art. 1, c. 1,
della l.cost. 18.10.2001, n. 3

ART. 114 *

1. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
3. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

(Omissis)

(...)

† Articolo sostituito
dall'art. 2, c. 1,
della l.cost. 18.10.2001, n. 3

ART. 116 †

1. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

(Omissis)

(...)